

CONVENZIONE TRA LA ASL DI SANLURI E LA FONDAZIONE SOMASCHI – ONLUS - CENTRO EMILIANI" MODULO CASA SAN ROCCO, ELMAS PER L'INSERIMENTO DEL MINORE C.C.

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di novembre in Sanluri

**TRA**

La ASL 6 di Sanluri con sede in Via Ungaretti n. snc, C.F 91009910927 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dr. ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27.03.1955

**E**

La Fondazione Somaschi con sede legale in Milano – Piazza XXV Aprile 2, Codice fiscale 97597340153 e P. IVA n. 07657150962 in persona del Presidente/Legale rappresentante Rev. Luigi Ghezzi Luigi nato a Ponte San Pietro il 06/08/1940

Premesso che

- In data 22/10/2015 con nota urgente della NPIA della AO Brotzu veniva richiesto l'inserimento presso una struttura residenziale identificata in quella dei Padri Somaschi di Elmas. Tale inserimento veniva ritenuto necessario ed urgente per la situazione di problematicità e di rischio della permanenza del minore nell'attuale contesto familiare.
- il Tribunale per i Minorenni di Cagliari con provvedimento urgente n. 345/15VG cron. 1627/15 depositato in Cancelleria in data 27/10/2015 disponeva l'immediato allontanamento del minore C.C. dall'attuale abitazione ed affidava il minore al Servizio Sociale del Comune di Sanluri affinché venisse inserito in un'idonea comunità e, inoltre, incaricava il Consultorio Familiare di Sanluri del sostegno alle competenze genitoriali per la madre ed il padre del minore e incaricava l'UONPIA della Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari affinché continuasse a seguire il minore;
- con Verbale UVT n. 690 del 13/11/2015 viene ritenuto appropriato l'inserimento presso la struttura residenziale dei Padri Somaschi "Centro Emiliani – Modulo Casa San Rocco" con sede in Elmas – Via Dei Somaschi, 12, definendo che la Asl 6 di Sanluri si farà carico delle spese sanitarie per l'espletamento di interventi a carattere psico-educativo: n. 4,5 ore giornaliere di supporto individualizzato da lunedì a sabato per un importo giornaliero pari a € 92,00 (novantadue/00) per un periodo di 90 giorni dalla data di stipula del contratto tra la Asl e la Struttura.
- la Struttura è in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Elmas con Determinazione del Responsabile Settore Socio Assistenziale n. 39 del 07/03/2013;

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

**ART.1**

La ASL 6 di Sanluri nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ed ai sensi della L.R. 23.12.2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della L.R. n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni Socio/Assistenziali), autorizza l'inserimento in regime residenziale del minore C.C. presso la Fondazione Padri Somaschi "Centro Emiliani – Modulo Casa San Rocco" con sede in Via dei Somaschi, 12 – Elmas, per interventi di supporto psico-educativo individualizzato per n. quattro ore e trenta giornaliere, di cui 2 da utilizzare per tutto quanto concerne il supporto scolastico.

**ART.2**

L'Ente affidatario garantisce per un periodo di 90 giorni dalla data di stipula del contratto e/o inserimento del minore presso la Struttura, l'erogazione delle prestazioni la cui tipologia potrà essere modificato solo a seguito di valutazioni cliniche da parte dell'équipe citata in premessa, così come per qualsiasi variazione del trattamento clinico assistenziale. Verranno programmate verifiche da parte degli Operatori sociali e sanitari da effettuarsi presso la Struttura finalizzate al monitoraggio dell'inserimento.

**ART. 3**

L'Ente affidatario garantisce che mai, per nessun motivo sarà fatto ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale dell'assistito.

**ART. 4**

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C. e a consegnarne copia alla ASL 6 di Sanluri

#### **ART. 5**

Quale corrispettivo del servizio reso, la ASL n. 6 di Sanluri si impegna a corrispondere una retta sanitaria giornaliera pari a € 92,00 esente IVA. La spesa massima prevista è pertanto pari a € 8.280,00. Il pagamento avverrà in seguito a ricevimento della fattura in formato elettronico.

#### **ART. 6**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula del presente contratto per un periodo di 90 (novanta) giorni, fatte salve eventuali proroghe o dimissioni anticipate del minore.

#### **ART. 8**

L'Ente affidatario succitato accetta che la Asl effettui presso la struttura assistenziale, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato, a mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri organi tecnici.

#### **ART. 9**

In caso di violazione delle norme vigenti in materia o di gravi inadempienze degli obblighi a carico della Fondazione, previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, la Asl 6 di Sanluri a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art.1456 del c.c. dandone immediata comunicazione all'ARIS per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art.1456 c.c. dalla Fondazione nel caso di mancato rispetto degli obblighi a carico della ASL previsti dalla presente convenzione.

#### **ART. 10**

L'Ente affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L.136/2010.

L'Ente affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 11**

L'Ente affidatario nella sua qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale è esente dal pagamento di tasse e bolli ai sensi del D.Lgs. n.460/97.

#### **ART. 12**

La presente convenzione verrà sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di registrazione solo in caso d'uso e le spese sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 13**

Per ogni controversia inerente o conseguente alla presente convenzione, è competente il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario Asl Sanluri  
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Rappresentante Legale Fondazione Somaschi  
Rev. Luigi Ghezzi